CAMERA DEI DEPUTATI N. 4257

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBERTI, COMINARDI, SORIAL, BASILIO

Disposizioni urgenti per affrontare la situazione di emergenza ambientale e industriale nella provincia di Brescia

Presentata il 30 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La drammatica situazione ambientale e sanitaria della provincia di Brescia non ha riscontri a livello nazionale e richiede un intervento straordinario e non più procrastinabile.

Brescia è una delle realtà di più antica industrializzazione ed è la terza a livello europeo per intensità di imprese industriali che vi operano. Per questa ragione, ha subìto più di qualsiasi altro territorio le conseguenze dei grandi ritardi con cui il nostro Paese ha adottato norme giuridiche di tutela ambientale e di limitazione delle emissioni industriali, che sono sostanzialmente giunte solo successivamente alla metà degli anni settanta del secolo scorso.

Da alcuni anni l'ambiente bresciano, degradato per decenni, sta presentando il conto facendo emergere una situazione di inquinamento diffuso di tutte le matrici ambientali di gravità inaudita.

Le varie fonti istituzionali certificano che circa 60 milioni di metri cubi di rifiuti di ogni tipo, speciali pericolosi e non pericolosi, urbani, cosiddetti « inerti », compresi rifiuti radioattivi, sono stati collocati in circa 172 discariche, tra quelle legali e formalmente a norma, abusive e fantasma, una mole che corrisponde a circa sei volte le quantità che si stima siano state sversate nell'area della Terra dei fuochi. Quantità consistenti di questi rifiuti sono state interrate, prima della normativa del 1982, quindi senza alcuna precauzione di confinamento delle scorie ed in parte riemergono come abbiamo visto durante la costruzione di infrastrutture come la BreBeMi o la Tav.

Nel 2014, ultimo dato validato disponibile, sono stati trattati nel Bresciano quasi 5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui 1,9 milioni interrati in discarica. Dal 2012 al 2014 circa il 70 per cento di tutti i rifiuti speciali sversati in discarica nella regione Lombardia, che vale per un terzo del Paese, hanno trovato posto in discariche bresciane, tendenza tuttora in corso ed esasperata dalla continua richiesta di apertura di nuove discariche.

Se consideriamo l'indice di carico di rifiuti interrati per chilometro (km) quadrato, nel 2014, rispetto ai 37,8 t/a per km quadrato della media nazionale a Brescia ci troviamo di fronte a 411,59 t/a per km quadrato, oltre dieci volte la media nazionale; un record assoluto che detiene Brescia che batte pure le province maggiormente gravate di rifiuti speciali per la presenza di grandi centri siderurgici come Taranto.

Inoltre a Brescia si trova il sito di interesse nazionale (SIN) Caffaro, che comprende, oltre al sito industriale, una porzione della città, pari a circa 670 ettari con circa 25.000 abitanti, inquinata da PCB e diossine, cancerogeni certi per l'uomo, ed altre sostanze tossiche, a livelli che non hanno riscontri in Italia e non solo. Dopo 15 anni dalla scoperta dell'inquinamento il sito deve ancora essere interamente perimetrato e manca a tutt'oggi di un piano generale di bonifica, essendo stata avviata recentemente una preprogettazione solo per il sito industriale, ignorando del tutto il territorio esterno e i cittadini esposti alla contaminazione.

Mancando ancora un monitoraggio completo di tutti i terreni inquinati, oltre che dal SIN Caffaro, dalle vecchie discariche tutt'ora occultate sotto un superficiale strato di terreno, non si può calcolare con esattezza la dimensione delle aree compromesse, ovvero dove non è più possibile la coltivazione agricola o lo è ma con limitazioni, dimensione che, comunque, si potrebbe stimare vicina ai 900 ettari, sicuramente molto più estesa di quella della Terra dei fuochi che al settembre 2015 ammontava a « soli » 27,38 ettari nei 57 comuni più a rischio, secondo le ultime indagini dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per i terreni su cui è vietata la produzione agroalimentare (Classe D) o su cui è limitata (Classe B).

Purtroppo, anche a causa dei ritardi con cui si è scoperto l'inquinamento prodotto dalla Caffaro per decenni fino a 30 anni fa, la contaminazione è giunta all'uomo attraverso la catena alimentare: oltre ad elevatissimi livelli di PCB, i cittadini bresciani presentano nel sangue elevati livelli di diossine, pari a 54 pgTEQ/g di grasso per i « non esposti », oltre il doppio degli « esposti » della Terra dei fuochi, quattro volte la media rilevata negli studi internazionali, pari a 13,2 pgTEQ/g di grasso. I soggetti esposti, consumatori di cibi del SIN Caffaro, raggiungono livelli da record assoluto pari a 419 pgTEQ/g di grasso, quasi dieci volte i 46,7 pgTEQ/g di grasso degli allevatori consumatori nei pressi dell'Ilva di Taranto. Anche il latte materno è molto contaminato da diossine fino a 147 pgTEQ/g di grasso, livello elevatissimo, che a quanto risulta, sarebbe superato solo da una puerpera supercontaminata da *Agent Orange* in Vietnam.

Secondo il Terzo rapporto dello Studio Sentieri, pubblicato nell'aprile 2014, Brescia è la città con la maggior incidenza dei tumori rispetto alla media del Nord Italia, in particolare: per tutti i tumori maligni +10 per cento negli uomini e +14 per cento nelle donne; per melanomi della cute +27 per cento negli uomini e +19 per cento nelle donne; per linfomi non-Hodgkin +14 per cento negli uomini e +25 per cento nelle donne; per tumori della mammella +25 per cento nelle donne.

Accanto a questa gravissima compromissione del territorio che riguarda la matrice suolo, va citata la situazione altrettanto deteriorata dall'acqua. La provincia è attraversata centralmente da nord a sud dal fiume Mella, uno dei più inquinati d'Europa, a causa della mancanza di depurazione degli scarichi civili e industriali della conurbazione che risale dal capoluogo lungo la Val Trompia. Inoltre le acque di falda sotto la città soffrono di livelli molto importanti di contaminazione da PCB,

mercurio, solventi clorurati, cromo esavalente.

Infine anche l'aria raggiunge livelli record di inquinamento come ha certificato l'Unione europea nel 2010 quando Brescia, per PM10, ossidi azoto e ozono, era la terza città più inquinata su 221 città europee, o come ha stabilito l'Ispra nel 2013 quando Brescia era la città italiana con livelli medi di PM2,5 in assoluto più elevati, o come ha pubblicato l'Oms all'inizio di quest'anno in cui Brescia è l'unica città dell'Europa occidentale che presenta livelli molto elevati di PM2,5 assimilabili a quelli delle città polacche che funzionano a tutto carbone. Del resto Brescia ospita in pieno perimetro urbano uno dei più grandi inceneritori d'Europa con potenzialità fino a 800.000 tonnellate di rifiuti all'anno, in gran parte importati, oltre a una centrale termoelettrica a carbone e diverse imprese siderurgiche e metallurgiche.

La grave situazione ambientale non poteva non essere attenzionata anche dalla magistratura, che negli ultimi tempi è spesso intervenuta, come si rileva anche dalla relazione del procuratore generale di Brescia, del 28 gennaio 2017, che in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dedica ampio spazio alla tematica ambientale e che denuncia testualmente: « Lo smaltimento illecito dei rifiuti è un'emergenza che vede il territorio (bresciano) come punto di riferimento nazionale ».

Considerata l'estrema gravità sanitaria, ambientale, economica, sociale e dell'illegalità legata al *business* dei rifiuti in cui versa la provincia di Brescia, con la presente proposta di legge:

all'articolo 1 si prevede una moratoria di due anni, uno stop per le nuove autorizzazioni e per le realizzazioni di attività e di impianti che abbiano un impatto ambientale sul territorio della provincia di Brescia, al fine di permettere valutazioni e riflessioni su questa situazione ormai insostenibile;

agli articoli 2 e 3 si ripropone il modello già in funzione per l'emergenza nella Terra dei fuochi.

Un primo gruppo di disposizioni è volto a fare fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Brescia, denominata « Terra dei veleni ».

In particolare, l'articolo 2 disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni, non esclusivamente a uso agricolo, della provincia di Brescia. In tale ambito è stato anzitutto previsto che le indagini siano svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in possesso degli enti competenti e che i risultati delle indagini medesime debbano essere pubblicati nei siti *internet* istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Lombardia.

Sono altresì previsti l'analisi e la pubblicazione, da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dei dati dello studio epidemiologico « Sentieri » relativo ai SIN della Lombardia, cui lo studio è stato rivolto dal 2010 al 2014, e l'aggiornamento dello studio per le medesime aree, al fine di potenziare gli studi epidemiologici.

L'Istituto nazionale di economia agraria conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie.

Ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento sui terreni oggetto delle indagini, di cui è stato precisato il carattere diretto, deve essere notificata preventivamente la richiesta di accesso ai terreni. In esito alle predette indagini, si prevede l'indicazione dei terreni della provincia di Brescia inquinati o contaminati, e tra questi, di quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari; tali terreni devono essere delimitati con segnaletica e controllati in modo sistematico da parte della preposta sezione dell'Arma dei carabinieri. La revoca dell'indicazione di « terreni inquinati » o « contaminati » può essere disposta qualora siano state poste in essere, tra l'altro, le attività di bonifica. Con riguardo alle attività di bonifica, si precisa, peraltro, che la proposta sui possibili interventi di bonifica relativa

ai terreni, predisposta dagli enti che hanno eseguito la mappatura, deve indicare anche i tempi e i costi, nonché riferirsi anche alle acque di falda. Si prevede, inoltre, la possibilità di indicare ulteriori terreni da sottoporre a indagini tecniche. Maggiori stanziamenti sono poi stati destinati allo svolgimento delle indagini tecniche;

l'articolo 3 disciplina l'istituzione di un Comitato interministeriale e di una Commissione, con l'obiettivo di individuare e di potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni della provincia di Brescia inquinati o contaminati. Alla Commissione sono affidati la mappatura dei terreni e il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori. La Commissione è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, del Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro della salute, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, della regione Lombardia e dei consigli consultivi della comunità locale. Sono previste ulteriori disposizioni che riguardano gli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree individuate. Si prevede che agli interventi di risanamento ambientale dei siti inquinati della regione Lombardia siano destinate le somme di denaro e le risorse oggetto di confisca penale a seguito di sentenza definitiva od oggetto di misure di prevenzione nel corso di procedimenti per traffico illecito di rifiuti o associazione finalizzata a tale reato, commessi nel territorio della regione Lombardia.

Al comma 6 si prevedono la compilazione e l'aggiornamento dei registri di patologia (tra cui il registro dei tumori) con particolare riferimento alla provincia di Brescia;

l'articolo 4 indica le coperture finanziarie necessarie per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3.

Si prevede che la regione Lombardia, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, definisca la tipologia di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente. Gli esami sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti;

l'articolo 5, comma 1, al fine di disporre il divieto di utilizzo di una linea dell'inceneritore di Brescia e prevedendo le modalità per la progressiva dismissione dell'impianto, prevede che siano apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 2016.

Al comma 2 prevede misure straordinarie sulla dismissione totale o parziale degli impianti di smaltimento dei rifiuti sulla base dei risultati emersi dalle analisi e dal monitoraggio di cui agli articoli 2 e 3;

l'articolo 6 sopprime l'incarico di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 giugno 2015 in quanto la figura del commissario non è necessaria;

l'articolo 7 abroga tutte le disposizioni di legge e sospende la realizzazione di tutte le opere che prevedono il finanziamento delle opere pubbliche mediante lotti costruttivi in luogo dei lotti funzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Moratoria ambientale nei territori della provincia di Brescia).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018 sono sospesi le autorizzazioni, i finanziamenti, le realizzazioni, il rilascio di valutazioni d'impatto ambientale (VIA) e di autorizzazioni integrate ambientali (AIA), anche con procedura già avviata, di nuove attività, impianti e opere anche strategiche che abbiano un impatto ambientale e sono altresì sospesi la ristrutturazione o l'ampliamento di opere e di impianti esistenti, sottoposti o da sottoporre a VIA o ad AIA, anche se già autorizzati.

ART. 2.

(Interventi urgenti per garantire la sicurezza ambientale e agroalimentare nella provincia di Brescia).

1. Al fine di ridurre gli agenti inquinanti nella provincia di Brescia colpita da gravissime emergenze dovute allo sversamento di ingenti quantità di rifiuti, all'emissione in aria di sostanze inquinanti legate a un'intensa attività industriale e al trattamento di rifiuti, alla contaminazione da diossine e da policlorobifenili (PCB) del sito di interesse nazionale (SIN) Brescia Caffaro, nonché al fine di permettere all'azienda regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Lombardia di effettuare l'urgente attività di monitoraggio e di mappatura dei siti compromessi e degradati, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'ARPA della Lombardia svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del terri-

torio e del mare e della salute, d'intesa con il presidente della regione Lombardia, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della provincia di Brescia, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e di smaltimenti anche non abusivi, anche mediante combustione, considerando tutti gli impatti cumilativi dovuti a *stressor* ambientali. Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri e della regione Lombardia. Tra i terreni del presente comma non rientrano i terreni edificati, salvo a seguito di segnalazioni comunque pervenute.

2. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Lombardia, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico « Sentieri » relativo ai SIN lombardi effettuato dal 2010 al 2014 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'ARPA della regione Lombardia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il presidente della regione Lombardia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dell'Arma dei carabinieri nelle sue divisioni e comparti preposti alla vigilanza, alla prevenzione e alla tutela dell'ambiente, della natura, del paesaggio, della salute, del patrimonio culturale e delle politiche agricole, del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici ed enti di ricerca pubblici competenti in materia nonché delle strutture e degli organismi della regione Lombardia, del Corpo della guardia di finanza, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, l'Istituto nazionale di economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare. L'Arma dei carabinieri nelle sue divisioni e comparti preposti alla vigilanza, alla prevenzione e alla tutela dell'ambiente, della natura, del paesaggio, della salute, del patrimonio culturale e delle politiche agricole assicurano, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati.

4. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'Agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilità.

5. I titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o del possesso dei

terreni oggetto delle indagini dirette di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Ai citati soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 7, primo periodo. Per tali terreni la revoca dell'indicazione può essere disposta con decreto interministeriale dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 7, qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni.

6. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, che la inoltra alle Camere, una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il presidente della regione Lombardia, possono essere indicati altri terreni della provincia di Brescia, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi venti anni, da

sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalità di cui al primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni oggetto dell'indagine.

7. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al terzo periodo del comma 6, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati, anche tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della provincia di Brescia inquinati o contaminati e quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari. Ove, sulla base delle indagini di cui al comma 6, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere, secondo l'ordine di priorità definito nei medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio più elevate, ed entro i successivi duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi decreti può essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio più elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del citato regolamento (CE) n. 178/2002. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalità di cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione dei

terreni ai sensi del primo e del secondo periodo.

8. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il presidente della regione Lombardia, ai terreni che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 6, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al medesimo comma 6. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 7.

9. Ai titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilità di accesso ai terreni sia imputabile agli stessi soggetti, è interdetto l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attività economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni.

10. I terreni di cui al comma 7 sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dalla preposta sezione dell'Arma dei carabinieri. All'attuazione del presente comma l'Arma dei carabinieri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È preclusa ogni attività umana sui terreni ad uso non agricolo risultati inquinati o contaminati e i medesimi terreni sono delimitati in modo da impedire l'accesso a chiunque non sia autorizzato.

11. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'anno 2017,

limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla verifica dell'indisponibilità di cessione all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei depositi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione Lombardia.

12. La regione Lombardia, al termine degli adempimenti previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sentite le organizzazioni di categoria, può approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è disciplinata l'interconnessione da parte dell'Arma dei carabinieri nelle sue divisioni e comparti preposti alla vigilanza, alla prevenzione e alla tutela dell'ambiente, della natura, del paesaggio, della salute, del patrimonio culturale e delle politiche agricole al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio della regione Lombardia.

ART. 3.

(Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della provincia di Brescia).

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni

e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, il monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, la tutela e la bonifica dei terreni, delle acque di falda e dei pozzi della provincia di Brescia indicati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro della difesa. Il presidente della regione Lombardia partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti da parte del medesimo Comitato, al fine di individuare o di potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della provincia di Brescia, indicati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 2, comma 7, è istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, del Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro della salute, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, della regione Lombardia e dei consigli consultivi

della comunità locale di cui al comma 5. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della provincia di Brescia indicati ai sensi dell'articolo 2, comma 7. La Commissione deve inoltre prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprietà fitodepurative previste dalla legislazione vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica sono individuate anche le società partecipate dalla regione Lombardia che operano in tali ambiti. Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività di cui al presente comma. Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in

sicurezza dei siti inquinati o contaminati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica.

5. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa degli enti locali interessati e della provincia di Brescia, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, sono costituiti consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle organizzazioni ambientaliste. I cittadini possono coadiuvare l'attività di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. I consigli consultivi della comunità locale trasmettono le proprie deliberazioni assunte alla Commissione, che le valuta ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza, da rendere pubbliche con strumenti idonei. Ogni decisione adottata dalla Commissione in merito alle deliberazioni dei consigli consultivi deve essere appropriatamente motivata.

6. Sentita la regione Lombardia, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono compilati e aggiornati i registri di patologia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 129 della legge della regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferimento alla provincia di Brescia.

ART. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. La regione Lombardia, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, per gli anni 2017 e 2018, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute e le modalità di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni individuati dalla direttiva di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Gli esami previsti al comma 1 sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.

3. Il Ministero della salute, sentiti la regione Lombardia e l'Istituto superiore di sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma non aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività di cui al comma 1.

4. Per le attività di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. All'attuazione del programma straordinario e urgente di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede, nell'anno 2017, nel limite di 2.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente articolo, una quota del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della provincia di Brescia. La quota di cui al primo periodo è determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel territorio della regione Lombardia.

7. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 2, comma 1, nel limite di 5.000.000 di euro nel 2017 e di 5.000.000 di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 5.

(Misure urgenti per l'adeguamento della gestione dei rifiuti e per conseguire gli obiettivi di protezione sanitaria e ambientale nella provincia di Brescia).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apporta le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 2016, secondo il procedimento di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, tenendo conto anche delle politiche in atto relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di incenerimento per le sole regioni e province autonome, individuate nell'allegato III annesso al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento e in particolare la sovracapacità della regione Lombardia, che evidenzia un *surplus* di incenerimento pari a 578.931 tonnellate all'anno, garantito da una sostanziale saturazione impiantistica del territorio nel quale sono installati tredici inceneritori, al fine di disporre il divieto di utilizzo di una linea dell'inceneritore della provincia di Brescia e prevedendo le modalità per la progressiva dismissione dell'impianto.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione Lombardia, tenuto conto dei dati emersi dalle disposizioni degli articoli 2 e 3, individua le modalità di sospensione, limitazione e di progressiva chiusura delle attività di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti speciali, nella provincia di Brescia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 6.

(Ulteriori disposizioni per il SIN Brescia Caffaro).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'incarico di cui al decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 giugno 2015 è soppresso.

ART. 7.

(Abolizione dei finanziamenti dei lotti costruttivi).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e il comma 76 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati

2. È sospesa la realizzazione di tutte le opere già autorizzate o in fase di autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

PAGINA BIANCA

17PDL0050670